



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 71 DEL 19/12/2023

OGGETTO: ALIQUOTE PER L'ANNO 2024 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno 2023, il giorno diciannove del mese di Dicembre, alle ore 19:00, nell'apposita sala delle Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione ed in sessione ordinaria con avviso notificato a tutti i consiglieri.

La seduta è pubblica.

Alle ore 19:05 in esecuzione di quanto previsto nell'art. 51 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio, approvato con la Deliberazione consigliare n. 80 del 28/10/2014, il Presidente effettua l'appello, al quale risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con la lettera X ed assenti i consiglieri contrassegnati con la lettera A.

N.	Nome	Presenza	N.	Nome	Presenza
1	GOZZOLI MATTEO	X	10	PALAZZI MAURO	X
2	SPINELLI WILLIAM	X	11	BERNIERI MAURO	A
3	BAIARDI CRISTINA	X	12	BUDA ROBERTO	X
4	MONTALTI VALENTINA	X	13	AMORMINO LINA	A
5	DRUDI MARIO	X	14	SALSI STEFANIA	X
6	NARDIELLO GIUSEPPE	X	15	BANDIERI FABIO	X
7	PASSANESE GRETA	X	16	ZARRELLI CARMINE EMILIO	A
8	FRIGOLI GIACOMO	A	17	ZAMAGNI FILIPPO	X
9	RUSTIGNOLI MONIA	X			

Dopo l'appello iniziale si è verificata la seguente variazione nel numero dei consiglieri presenti in aula:

ENTRATI: BERNIERI.

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Presiede Cristina Baiardi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio eletto.

Assiste alla seduta il Segretario, Ugo Castelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti i seguenti assessori: Fantozzi Lorena, Agostini Jacopo, Pedulli Emanuela, Gasperini Mauro.

Sono designati scrutatori i consiglieri: Montalti Valentina, Rustignoli Monia, Buda Roberto.

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.

In merito all'argomento, in particolare,

IL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Comunale Unica (IUC), che si componeva dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'istituzione della IUC lasciava salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, così come previsto dall'art. 1, comma 703 della L. 147/2013;
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, istituivano e disciplinavano a decorrere dall'anno 2014 l'Imposta Municipale Propria che sostituiva, per la componente immobiliare, l'Imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi a beni non locati e l'Imposta Comunale sugli Immobili;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, così come sostanzialmente modificato dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), aveva anticipato "in via sperimentale" e per tutti i Comuni del territorio nazionale l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria con decorrenza dall'anno 2012 ed era previsto che l'applicazione dell'IMU dovesse avvenire in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Decreto sul Federalismo Fiscale), in quanto compatibili, e al D.Lgs. 504/92 (Decreto istitutivo dell'ICI) in quanto espressamente richiamato;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che l'imposta municipale propria (IMU) sia disciplinata, a decorrere dall'anno 2020, dall'art. 1, commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;
- l'art. 1, comma 776 della citata Legge n. 160/2019 ha stabilito che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775 del medesimo art. 1, si applicano i commi da 161 a 169 dell'art. 1 della L. 296/2006;
- l'art. 1, comma 780 della medesima L. n. 160/2019 ha previsto l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020:
 - dell' art. 8, ad eccezione del comma 1, e dell' art. 9, ad eccezione del comma 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
 - dell'art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - del comma 639 nonché dei commi successivi dell' art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
 - le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla stessa Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO INOLTRE che l'art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019 dispone:



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell' art. 93 del DPR n. 616/1977;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754 che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 756, che a decorrere dall'anno 2021 vi sia la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- al comma 757, che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e che senza il prospetto la delibera è priva di efficacia;

VISTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile a seguito dell'approvazione del citato decreto di cui al comma 756;

PRESO ATTO:

- che il citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art. 1, c. 756 della L. 160/2019 che individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e che stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all' art. 1, c. 757, della L. 160/2019 è stato emanato in data 07/07/2023;
- che l'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 29/09/2023, inserito in sede di conversione dalla L. n. 170 del 27/11/2023 ha però prorogato al 2025 il termine di decorrenza dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui ai citati commi 756 e 757 della L. n. 160/2019, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO che l'art. 1, comma 741 della Legge n. 160/2019 del 27/12/2019:

- non prevede più l'assimilazione all'abitazione principale precedentemente disposta dall'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, come convertito con L. n. 80/2014, in relazione ad una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, non locata o data in comodato d'uso;
- alla lett. c), punto 6), prevede la possibilità, su decisione del singolo Comune, di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione possa essere applicata ad una sola unità immobiliare;

CONSIDERATO che il Regolamento IMU del Comune di Cesenatico, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. n. 50 del 29/09/2020 e ss.mm.ii. ha previsto l'assimilazione contenuta nel sopra citato art. 1, comma 741, lett. c), punto 6), della Legge n. 160/2019 e che, dall'anno 2020 ha disposto che in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione possa essere



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

applicata ad una sola unità immobiliare, coincidente, ove possibile, con l'ultima unità immobiliare adibita ad abitazione principale dell'anziano o disabile;

PRESO ATTO INOLTRE che a decorrere dall'01/01/2020, ai sensi dei commi 750 e 751 della L. 160/2019 sopra richiamati, sono assoggettati ad IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all' articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133) e solo fino all'anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e che, come espressamente specificato dal citato c. 751, questi ultimi a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, con Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020, ha chiarito che la disciplina dell'IMU, contenuta nei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. 160/2019, si pone in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 65 del 20/12/2022 con la quale, sulla base della normativa vigente, le aliquote dell'IMU per l'anno 2023 erano state determinate nelle seguenti misure, rapportate ai valori degli immobili:

- **10,6 (diecivirgolasei) per mille** (pari all'1,06 per cento) – **aliquota (ordinaria)** – da applicare a tutti gli immobili, diversi dall'abitazione principale, non compresi nelle categorie di seguito evidenziate;
- **10,6 (diecivirgolasei) per mille** (pari all'1,06 per cento) – per le seguenti unità immobiliari:
 - Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale "A10";
 - Unità Immobiliari appartenenti alla categoria catastale "B";
 - Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale "C1", "C3", "C4";
 - Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale "D";
 - Aree fabbricabili;
 - Terreni agricoli;
- **3,5 (trevirgolacinque) per mille** (pari allo 0,35 per cento) – per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze delle stesse (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate);
- **4,0 (quattro) per mille** (pari allo 0,4 per cento) – per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale secondo i contratti-tipo, cosiddetti affitti concertati, di cui all'art. 2, comma 3 della L. 431/1998; la relativa aliquota si applica anche alle pertinenze;



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

- **7,6 (settevirgolasei) per mille** (pari allo 0,76 per cento) – per i fabbricati ad uso abitativo, e relative pertinenze:
 - concessi in locazione con contratto registrato a soggetti che vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente;
 - concessi in uso gratuito a parenti fino al 3° grado ed affini fino al 2° grado che vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente;

- **1,0 (uno) per mille** (pari allo 0,1 per cento) – per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993.

DATO ATTO che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative a tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, così come previsto dall'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che porta il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019 e ss.mm.ii., non essendo ancora entrata in vigore l'applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 della medesima Legge, in seguito alla proroga al 2025 prevista dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 29/09/2023, inserito in sede di conversione dalla L. n. 170 del 27/11/2023:

- le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre;
- ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire le delibera di approvazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

CONSIDERATO che in data 20 luglio 2021 è stato emanato il Decreto Ministeriale richiamato dal vigente art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011, riguardante l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, in modo da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi;



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

RICHIAMATA la potestà regolamentare dei Comuni di cui all' art. 52 del D.Lgs. 446/97 espressamente citata anche dall'art. 1, comma 777 della L. 160/2019;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi di quanto disposto dagli artt. 52 del D. Lgs. 446/97, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29/09/2020 e ss.mm.ii., con il quale sono stati disciplinati alcuni aspetti della nuova IMU;

ATTESO che per l'anno 2024 il gettito ordinario dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per la parte di competenza Comunale e al netto della trattenuta ad alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2024 ora stimata in euro 10.650.000,00 tenuto conto delle esenzioni e riduzioni disposte, possa essere pari ad Euro 2.296.446,06 e che tale importo è stato già inserito negli schemi di bilancio di previsione 2024-2026 e della nota di aggiornamento del DUP 2024/2026, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 15/11/2023;

RITENUTO pertanto necessario, nell'ambito delle politiche finanziarie di questa Amministrazione tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, stabilire le aliquote da applicare all'imposta in oggetto a decorrere dall'anno 2024 mantenendo le differenziazioni e le agevolazioni già precedentemente deliberate, per quanto compatibili con la vigente normativa;

RICHIAMATI gli artt. 42, comma 2, lett. f) e 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000, concernenti rispettivamente le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale, con particolare riferimento alla materia tributaria;

VISTO anche quanto disposto dai commi 748, 752, 753 e 754 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali prevedendo esplicitamente che le aliquote per abitazione principale, terreni agricoli, immobili produttivi e altri immobili debbano essere decise con deliberazione del Consiglio Comunale, confermano conseguentemente una competenza generale del Consiglio Comunale in materia di aliquote IMU;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, per la parte di competenza, dal dirigente del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- Richiamato il dibattito andato allegato alla propria odierna deliberazione n.76, relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026;
- Con n.10 voti favorevoli e n.4 contrari (Bandieri, Buda, Salsi, Zamagni), resi per alzata di mano,

DELIBERA



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

DI APPROVARE per l'anno di imposta 2024 per il Comune di Cesenatico le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nelle seguenti misure:

- **10,6 (diecivirgolasei) per mille** (pari all'1,06 per cento) – **aliquota (ordinaria)** – da applicare a tutti gli immobili, diversi dall'abitazione principale, non compresi nelle categorie di seguito evidenziate;

- **10,6 (diecivirgolasei) per mille** (pari all'1,06 per cento) – per le seguenti unità immobiliari:
 - Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale “A10”;
 - Unità Immobiliari appartenenti alla categoria catastale “B”;
 - Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale “C1”, “C3”, “C4”;
 - Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale “D”;
 - Aree fabbricabili;
 - Terreni agricoli;

- **3,5 (trevirgolacinque) per mille** (pari allo 0,35 per cento) – per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze delle stesse (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate);

- **4,0 (quattro) per mille** (pari allo 0,4 per cento) – per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale secondo i contratti-tipo, cosiddetti affitti concertati, di cui all'art. 2, comma 3 della L. 431/1998; la relativa aliquota si applica anche alle pertinenze;

- **7,6 (settevirgolasei) per mille** (pari allo 0,76 per cento) – per i fabbricati ad uso abitativo, e relative pertinenze:
 - concessi in locazione con contratto registrato a soggetti che vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente;
 - concessi in uso gratuito a parenti fino al 3° grado ed affini fino al 2° grado che vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente;

- **1,0 (uno) per mille** (pari allo 0,1 per cento) – per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993.

DI PRENDERE ATTO che, come previsto dall'art. 1, comma 749, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell' art. 93 del DPR n. 616/1977;

DI STABILIRE che, a pena di decadenza dai benefici con conseguente recupero dell'imposta non versata, i contribuenti che intendono usufruire dell'aliquota agevolata del 4,0 per mille, oltre alla riduzione del 25% dell'imposta, per immobili concessi in locazione ad uso abitazione principale, in base all'Accordo Territoriale del 19.12.2018, devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata di saldo, unitamente al contratto di affitto regolarmente registrato, copia dell'allegato 4 del citato accordo territoriale del 19.12.2018 debitamente redatto e sottoscritto, copia della certificazione energetica, nonché, per i contratti "non assistiti", copia dell'allegato 6 all'accordo "Attestazione di conformità", al fine di certificare la regolarità "economica" all'accordo territoriale di cui sopra. Tale documentazione va altresì presentata all'Ufficio in caso di proroga, anche tacita, del contratto ovvero in caso di cessazione anticipata o risoluzione dello stesso. In tal caso non necessita ripresentare l'allegato 4 e la copia della certificazione energetica (attestato di prestazione energetica) bensì idonea autocertificazione messa a disposizione dall'Ufficio Tributi, da presentare entro il termine previsto per il versamento della rata di saldo;

DI PRENDERE ATTO che per usufruire della riduzione del 25% dell'imposta (art.1, c. 760, L. 160/2019) calcolata in base all'aliquota ordinaria del 10,6 per mille per immobili concessi in locazione, in base all'Accordo Territoriale di cui sopra, non destinati ad abitazione principale del conduttore, così come per godere dell'abbattimento del 50% della base imponibile per immobili abitativi concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta (estesa anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo, in presenza di figli minori) (art.1, c. 747, L. 160/2019), al fine di rendere possibile la verifica da parte dell'Ufficio del possesso dei requisiti soggettivi necessari, i contribuenti dovranno presentare la documentazione sopra specificata (nel primo caso) o idonea autocertificazione messa a disposizione dell'ufficio Tributi (nel secondo caso), entro il termine previsto per il versamento della rata di saldo;

DI STABILIRE che i contribuenti che intendono usufruire dell'aliquota del 7,6 per mille devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata di saldo, apposita autocertificazione al Servizio Tributi su modelli messi a disposizione del Servizio stesso, a pena di decadenza dai benefici, con conseguente recupero dell'imposta non versata;

DI STABILIRE inoltre che i contribuenti che intendono usufruire dell'equiparazione all'abitazione principale, come prevista dall'art. 1, comma 741 della Legge n. 160/2019 del 27/12/2019 e recepita dal Regolamento comunale IMU, dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, coincidente, ove possibile, con l'ultima unità immobiliare adibita ad abitazione principale dell'anziano o disabile), debbano presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata di saldo, apposita autocertificazione su modelli messi a disposizione dal Servizio Tributi, a pena di decadenza dai benefici, con conseguente recupero dell'imposta non versata;

DI PRENDERE ATTO che le autocertificazioni di cui ai commi precedenti già presentate nelle annualità precedenti a quella in corso continuano a produrre effetto anche per le annualità successive a quella di presentazione, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Nei casi suddetti le autocertificazioni vanno presentate nuovamente per consentire all'Ente il controllo delle diverse



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

posizioni. In particolare le autocertificazioni relative ai contratti di locazione e di comodato d'uso vanno altresì presentate all'Ufficio in caso di proroga, anche tacita, del contratto ovvero in caso di cessazione anticipata o risoluzione dello stesso, mediante apposita modulistica messa a disposizione dall'Ufficio Tributi, da presentare entro il termine previsto per il versamento della rata di saldo. Le autocertificazioni saranno soggette alle verifiche di legge.

DI STABILIRE che le dichiarazioni sostitutive presentate per le annualità precedenti il 2020 relativamente all'inagibilità/inabitabilità degli immobili (di fatto non utilizzati) non saranno invece ritenute valide per l'anno di imposta 2020 e successivi in quanto l'art. 1, comma 747, lett. b) della citata L. 160/2019 ne ha modificato il contenuto necessario e, qualora vi siano le condizioni, se non si è già provveduto, vanno ripresentate. Tale comma infatti prevede che dal 2020 il contribuente attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato (dove l'inagibilità o inabitabilità, così come specificato dal Regolamento comunale IMU a cui si rimanda, deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, ecc..) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non sono in ogni caso da considerare inagibili gli immobili oggetto di interventi edilizi). A tal fine l'Ufficio tributi ha predisposto apposita modulistica, disponibile sul sito comunale. Qualora invece la dichiarazione sostitutiva sia già stata presentata utilizzando la nuova modulistica per l'anno d'imposta 2020, 2021, 2022 o 2023, la stessa continuerà a produrre effetto anche per le annualità successive a quella di presentazione, sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta (nel qual caso andrà presentata apposita nuova autocertificazione per consentire all'Ente il controllo della diversa situazione).

DI PRENDERE ATTO che, poichè si è raggiunta la durata massima prevista, pari a 10 (dieci) anni, a partire dall'anno di imposta 2024 non è più dovuta nel Comune di Cesenatico l'Imposta di Scopo (ISCOP), istituita con propria deliberazione n. 68 del 30/09/2014 a decorrere dall'1° Gennaio 2014 e finalizzata al finanziamento della realizzazione del nuovo Polo Scolastico di Villamarina, imposta che veniva determinata applicando alla base imponibile IMU un'aliquota fissa pari allo 0,5 per mille ed il cui versamento era da eseguirsi, fino all'anno di imposta 2023, in autoliquidazione, alle medesime scadenze fissate dalla norma per l'IMU;

DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e ss.mm.ii., dal 1° gennaio 2024;

DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019 e ss.mm.ii., non essendo ancora entrata in vigore l'applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 della medesima Legge, in seguito alla proroga al 2025 prevista dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 29/09/2023, inserito in sede di conversione dalla L. n. 170 del 27/11/2023:

- le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre;
- ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire le delibera di approvazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

DI PRENDERE ATTO che in data 20 luglio 2021 è stato emanato il Decreto Ministeriale richiamato dal vigente art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011, riguardante l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, in modo da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi;

- inoltre, in relazione all'urgenza, con n.10 voti favorevoli e n.4 contrari (Bandieri, Buda, Salsi, Zamagni), resi per alzata di mano,

- delibera -

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma IV – del decreto legislativo 267/2000.

===

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
CRISTINA BAIARDI

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario
UGO CASTELLI